

N. 24-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Concetta Grillo Presidente

dott.ssa Paola Criscione Giudice

dott.ssa Oriana Calvo Giudice rel./est.

nel procedimento iscritto al n. 24-1/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

[REDAZIONE], nata a **[REDAZIONE]** il **[REDAZIONE]** c.f. **[REDAZIONE]**, residente in **[REDAZIONE]**, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Simone Gambera, presso il cui studio in Scordia, via Po n. 47, è elettivamente domiciliata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da **[REDAZIONE]** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Ufficio, atteso che la ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dal certificato storico di famiglia in atti;

ritenuto che, in virtù del rinvio alla disciplina contenuta nel titolo III del CCII, deve ritenersi applicabile al presente procedimento l'art. 39, co. 1 e 2, CCII;

ritenuto che, alla luce della lettura combinata della predetta disposizione con gli artt. 268 e ss. CCII, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nella specie) consista in: a) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) inventario dei beni del ricorrente (ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, co. 2, lett. e, e della redazione dell'inventario e del programma di liquidazione); c) elenco nominativo dei creditori con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione e dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione in entrambi i casi del rispettivo domicilio digitale; d)

elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (ai fini di cui all'art. 274, co. 2, CCII); e) lo stato di famiglia integrale e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini di cui all'art. 268, co. 4, lett. b CCII);

ritenuto che tale corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 co 2 CCII nel caso di domanda presentata dal debitore;

ritenuto che, nella fattispecie, la ricorrente ha allegato la documentazione richiesta, ad eccezione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, in relazione alle quali ha depositato una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, nella quale afferma di non aver percepito redditi negli ultimi tre anni e, pertanto, di non essere obbligata alla presentazione delle dette dichiarazioni;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC che ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente a corredo della domanda (la quale, dunque, consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale della stessa, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

rilevato che dalla documentazione ipotecaria depositata, e come attestato dal gestore della crisi, la debitrice non ha compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;

ritenuto che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 co.1, 2, co. 1 lett. c) e 268 co.1, essa è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio;

rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'OCC emerge che: a) [redacted] ha una esposizione debitoria di euro 180.451,13, a fronte di un patrimonio immobiliare stimato in euro 88.368,00; b) che la ricorrente non ha un patrimonio mobiliare e non percepisce alcun reddito, essendo mantenuta dalla madre [redacted], con la quale convive; c) che [redacted] percepisce [redacted] di euro 770,00; d) che la somma mensile individuata dalla ricorrente per il mantenimento della famiglia è pari ad euro 740,00;

ritenuto che, pertanto, la ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, atteso che la stessa non percepisce alcun reddito, che le spese per il suo mantenimento sono sostenute dalla madre e che l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dall'immobile di proprietà – poste attiva per definizione non prontamente liquidabile oltre che, nella fattispecie, di valore inferiore rispetto all'ammontare del debito –, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che non occorra procedere alla determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento della ricorrente, in considerazione dell'assenza di redditi propri e dato atto dell'impegno assunto dalla madre al mantenimento della stessa (cfr. dichiarazione del 25.11.2023 in atti);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che i documenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) sono già stati depositati, sicché non occorre ordinarne il deposito in dispositivo;

ritenuto che la debitrice possa essere autorizzata ad abitare, fino alla vendita, presso l'immobile ~~_____~~ in relazione al quale pende dinanzi all'intestato Tribunale la procedura esecutiva immobiliare n. ~~_____~~;

ritenuto opportuno precisare sin d'ora che la vendita dell'immobile della debitrice sovraindebitata deve avvenire tramite procedure competitive e che la stima del patrimonio di liquidazione dovrà essere aggiornata a fronte di fatti sopravvenuti che incidano sul valore del bene;

ritenuto che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina *ex lege*, ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che ogni altra valutazione circa il cambio di destinazione d'uso dell'immobile e l'accesso alle procedure di definizione agevolata sarà rimessa al giudice delegato;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ~~_____~~ ~~_____~~, nata a ~~_____~~ (~~_____~~) il ~~_____~~, c.f. ~~_____~~, residente in ~~_____~~;
2. NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Oriana Calvo;
3. NOMINA Liquidatore, l'avv. Vincenzo Tinto;
4. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
5. ORDINA alla ricorrente e ai terzi che li detengono la consegna o il rilascio immediato al liquidatore dei beni facenti parte dei patrimoni di liquidazione, ad eccezione del seguente che potrà continuare ad essere utilizzato dalla ricorrente sino alla vendita: immobile sito in ~~_____~~, censito N.C.E.U. del Comune di ~~_____~~;

~~_____~~

6. DISPONE che il liquidatore inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia, nonché presso il registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa, documentando di aver provveduto a tale adempimento nella prima relazione semestrale;

7. DISPONE che il liquidatore:

- notifichi la presente sentenza alla debitrice ai sensi dell'art. 270, co. 4, CCII. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà la presente sentenza indicando l'indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di rivendica, restituzione o di ammissione al passivo. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta) la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma di liquidazione che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica o restituzione proceda ai sensi dell'art. 273 CCII per la formazione dello stato passivo;
- **ogni sei mesi** depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale dovrà indicare: a) se il debitore sta cooperando al regolare, proficuo ed efficace andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di **tre anni** dall'apertura della procedura, trasmetta ai creditori

una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII, e, il giorno successivo alla scadenza del triennio, depositi nel fascicolo telematico una relazione finale - nella quale prenderà posizione anche sulle eventuali osservazioni dei creditori - ai fini dell'art. 282 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione con richiesta di liquidazione del suo compenso ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Caltagirone, nella camera di consiglio del 28 dicembre 2023

IL GIUDICE EST.

dott.ssa Oriana Calvo

IL PRESIDENTE

dott.ssa Concetta Grillo